

COMUNE DI SANT'AGOSTINO Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI DI CUI ALL'ART. 8 DEL DPR 915/82

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 30/91 Modificato ed integrato con delibera CC n.ri 130/94 e 33/95

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio comunale. Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 915/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 185/1964 e successive modifiche e integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiale fecale ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla Legge 10 Maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla Legge del 13.7.1966 n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e delle Leggi successive;
- f) agli esplosivi

ART. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli produttivi, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

- A Urbani
- B Speciali
- C Tossici e nocivi

A - Per rifiuti urbani si intendono:

- 1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

Appartengono altresì a questa categoria i rifiuti pericolosi compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82, vale a dire:

- 1) pile e batterie;
- 2) prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F";
- 3) prodotti farmaceutici.

B - Per rifiuti speciali si intendono:

- B.1 Residui derivanti da lavorazioni industriali, residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità e qualità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
- B.2 Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini. Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani ad eccezione di quelli prodotti da:
 - sale operatorie o da parto
 - servizi di anatomia patologica
 - laboratori di analisi chimico-cliniche-microbiologiche
 - servizi di nefrologia e dialisi
 - servizi di pronto soccorso
 - reparti di malattie infettive
 - ambulatori che effettuano interventi chirurgici
- B.3 Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti.
- B.4 Veicoli a motore, rimorchi e simili, fuori uso, e loro parti.
- B.5 Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti.

C - Tossici e nocivi

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, delle sostanze elencate e definite dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82.

ART. 3 - Definizione e natura dello smaltimento

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:

- 1) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
- 2) Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.
- 3) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei fossi.
- 4) Stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento.
- 5) Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.
- 6) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento, stoccaggio, ecc..
- 7) Trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento.

8) Recapito finale: il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.

ART. 4 - Principi generali

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza delle collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia.

ART. 5 - Attività di competenza del Comune

Le attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa.

Compete altresì al Comune lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2 punto B.5 del presente regolamento qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane.

Il Comune può esplicare le suddette attività di smaltimento direttamente o mediante Aziende Municipalizzate ovvero mediante concessioni a Enti o imprese specializzate, anche consortili, o società all'uopo costituite munite dell'autorizzazione prevista dall'art.6 lettera d) del D.P.R. 915/82.

ART. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilabili (ai sensi della Deliberazione 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82) le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art.3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel successivo art. 12.

ART. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali o tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Chiunque produca o smaltisca rifiuti speciali o tossico nocivi dovrà rispettare le prescrizioni dettate oltrechè dal D.P.R. 915/82 e relativa delibera del Comitato Interministeriale 27.7.84, dalla Legge n.475 del 9.11.88 di conversione D.L. 9.9.88 n.397 e Legge n.45 del 10.2.89 di conversione D.L. 14.12.88 n.527.

ART. 8 - Divieti e criteri di comportamento

E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo

solido, semisolido o liquido e in genere materiale di rifiuto o scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde nonché i cigli delle strade e i pozzetti stradali ricadenti in territorio comunale e/o demaniale.

Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, dispone lo sgombero dei rifiuti eventualmente accumulati, a cura e spese dei soggetti obbligati.

Ai sensi dell'art.6 bis della Legge 441/87, e successive modifiche ed integrazioni, i sacchetti e le buste utilizzati per il trasporto di merci e gli imballaggi ed i contenitori per liquidi alimentari devono possedere le seguenti caratteristiche:

- consentire uno smaltimento senza comportare gravi problemi di inquinamento, né pregiudizio per la salute pubblica;

- favorire una rapida biodegradabilità ed un agevole recupero con possibilità di riciclaggio.

Dovrà essere indicato un marchio che consenta di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione e un invito a non abbandonare il contenitore nell'ambiente. Sono quindi vietati, su tutto il territorio comunale, l'abbandono, la vendita e la fornitura ai consumatori dei materiali che non corrispondano alle condizioni sopraindicate.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo III.

ART. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità regionale.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 10 - Definizione

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani come definiti nel precedente art.2 punto A nonché dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, come definiti dalla deliberazione 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/92.

Detti rifiuti devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, avvalendosi oltre che dei cassonetti e bidoni della Nettezza Urbana, degli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti predisposti dall'Amministrazione Comunale e precisamente:

- campane di colore verde per la raccolta del vetro;
- campane di colore giallo per la raccolta della carta;
- campane di colore bianco per la raccolta delle lattine;
- raccoglitori per plastica ecc.
- apposito container per rifiuti ferrosi.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani pericolosi è istituito il seguente servizio di raccolta differenziata: le pile usate devono essere conferite presso i punti vendita di pile nuove; i farmaci scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori presso le farmacie.

Olii esausti e batterie per auto: accorsi con artigiani e aziende del luogo.

E' fatto divieto a chiunque, non espressamente autorizzato, di spostare i contenitori dalla collocazione stabilita e di introdurvi materiale diverso da quello per cui sono stati predisposti.

E' altresì vietato ogni tipo di affissione di manifesti pubblicitari o altro su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti di cui al presente articolo i seguenti materiali per i quali, caso per caso, dovranno essere individuate specifiche soluzioni:

- i rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume; gli utenti eviteranno di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in appositi sacchetti per impedirne la dispersione ed assicurandosi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immettendoli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Qualora sia effettuata mediante bidoni, dovranno essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

ART. 11 - Raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato dall'Amministrazione Comunale o da aziende appositamente convenzionate e autorizzate all'interno del perimetro d'utenza di cui all'allegato A).

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate all'Amministrazione Comunale che provvederà in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.4 del presente regolamento.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

ART. 12 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art.4 del presente regolamento.

Detti automezzi devono godere dell'autorizzazione regionale prevista dal D.P.R. 915/82 e successive modifiche e integrazioni.

I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali deroghe che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso corsie preferenziali, fermate e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc....).

ART. 13 - Pulizia suolo pubblico

Il servizio di raccolta, spazzamento dei rifiuti urbani esterni, vengono svolti dal Comune entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Il gestore del servizio di smaltimenti dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre i rifiuti negli stessi.

ART. 14 - Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, se del caso, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART. 15 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo aver ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

Relativamente alle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo (circhi, luna-park, feste e manifestazioni varie) la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti sono regolati dalle modalità fissate all'atto del rilascio della concessione stessa.

ART. 16 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

ART. 17 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

ART. 18 - Disposizioni diverse

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

ART. 19 - Aree di sosta per nomadi

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specifiche emanate con apposita ordinanza del Sindaco per regolare questo servizio di smaltimento.

ART. 20 - Smaltimento rifiuti speciali

Nell'ambito del territorio comunale le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi sono tenuti a comunicare entro due mesi dall'inizio di ciascun anno al Comune le modalità tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

I produttori che smaltiscono per proprio conto o tramite terzi rifiuti speciali e/o tossiconocivi sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia entro il 28 febbraio di ogni anno per l'anno trascorso.

I siti idonei allo smaltimento sono individuati dalle Regioni e dalle Provincie delegate, ai sensi delle norme vigenti, previo parere del Comune.

I soggetti suindicati sono in ogni caso tenuti a conservare idonea documentazione delle attività di cui sopra, esigibile in ogni momento a richiesta delle Autorità competenti.

E' vietato smaltire tramite combustione a cielo aperto il polietilene usato in agricoltura sotto forma di teloni plastici ed i contenitori di fitofarmaci. Al fine di facilitare un corretto smaltimento di detti rifiuti speciali, il Comune ne coordinerà la raccolta ed il conferimento presso ditte specializzate nel riciclaggio dei materiali plastici. Gli oneri per lo smaltimento rimangono a carico del produttore ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 915/82.

ART. 21 - Rifiuti urbani interni ingombranti

Di norma i rifiuti ingombranti di cui al punto A 2 dell'art.2 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta nè possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- 1) il gestore del servizio di raccolta deve essere informato del tipo di rifiuto da ritirare ed il luogo nel quale viene posto;
- 2) i materiali devono essere collocati in margine al piano stradale e nel giorno stabilito dal gestore del servizio che provvede a ritirarli.

ART. 22 - Sgombero della neve

Al verificarsi delle precipitazioni nevose il servizio preposto deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- a. la rimozione e lo sgombero dalle sedi stradali carreggiabili dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b. lo spargimento di cloruri o di miscele crioidratiche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

ART. 23 - Obblighi dei frontisti in caso di nevicate

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovvista di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.

L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni. Agli abitanti delle abitazioni site all'ultimo piano, è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono sulla pubblica via, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

TITOLO III VALIDITA' DEL REGOLAMENTO CONTROLLI, SANZIONI E INFORMAZIONI

ART. 24 - Organi delegati

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscano aggressione e degrado all'ambiente, provvedono i VV.UU. e gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente.

ART. 25 - Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento, ove non si concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative previste dal Titolo V del DPR 10.9.1982 n.915 "Sistema sanzionatorio" (art.24 e seguenti).

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze del Ministro della Sanità o del Presidente della Giunta Regionale o del Sindaco emanate nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti in speciali forme, si applicano le pene e le ammende previste dall'art.29 del citato DPR 915/1982.

ART. 26 - Validità

Il presente regolamento ha validità su tutto il territorio comunale e a chiunque è fatto obbligo di osservarlo.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si farà riferimento alla normativa nazionale e regionale di cui si riporta di seguito l'elenco dei testi fondamentali:

- D.P.R. n.691 del 1982;
- D.P.R. n.915 del 10 settembre 1982;
- Deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82 del 27 luglio 1984;
- Legge n.441 del 29 ottobre 1987;
- D.M. 22 settembre 1988;
- Legge n.475 del 9 novembre 1988;
- Legge n.45 del 10 febbraio 1989;
- Legge Regionale n.6 del 27 gennaio 1986;
- Deliberazione Giunta Regionale n.6193 del 1986;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 227 del 1987;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 729 del 1987;
- Legge Regionale n.29 del 26 luglio 1988.

ART. 27 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Si fa riferimento a quanto determinato dal Consiglio Comunale.

ART. 28 - Informazione

Il Comune provvede ad informare adeguatamente la popolazione sui contenuti del presente Regolamento, allo scopo di favorirne la più ampia applicazione e di incentivare in particolare la raccolta differenziata dei R.S.U. nel territorio comunale.

L'opera informativa tenderà a sollecitare la collaborazione di Enti, Associazioni, Aziende, Scuole e Strutture di volontariato.

(ALLEGATO A)

ELENCO VIE E PIAZZE IN CUI SI EFFETTUA IL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U.

SANT'AGOSTINO

- VIA DANTE ALIGHIERI
- VIA BIANCHETTI
- VIA DEL BOSCO fino al n.c. 52
- VIA CAMPO SPORTIVO
- VIA DEI CARRIOLANTI
- VIA DEL CAVO
- VIALE EUROPA
- VIA CIARLE fino al n.c. 134
- VIA DEI FABBRI
- VIA ETTORE FACCHINI
- VIALE DEI FORNACIAI
- VIA ANTONIO GENTILINI
- VIA GORIZIA
- VIA DEI BRACCIANTI
- VIA DEI LAVORATORI
- VIA GIACOMO LEOPARDI
- PIAZZA MARCONI
- VIA GIACOMO MATTEOTTI
- VIA GIUSEPPE MAZZINI
- VIA MARTIRI LIBERTA'
- VIA PIAVE
- VIA DEI PIOPPI
- VIA IV NOVEMBRE
- VIA DELLA RESISTENZA
- CORSO ROMA
- VICOLO DELLE ROSE
- VIA STATALE
- VIA DELLA TORRE
- VIA TRENTO TRIESTE
- VIA XXV APRILE
- VIA IV TORRI numeri pari fino al n.c. 16 numeri dispari fino al n.c. 19
- VIA DEL FANTINO
- VIA DONATORI DI SANGUE
- VIA DEI CILIEGI

SAN CARLO

- VIA LORENZO BERNINI
- VIA CA' BASSA
- VIA CHIESA
- VIA ALCIDE DE GASPERI
- VIA EVANGELISTI
- VIA ENRICO FERMI
- VIA DEI FRUTTETI numeri pari fino al n.c. 70 numeri dispari fino al n.c. 39/a
- VIA GALILEO GALILEI
- VIA GRAMSCI
- VIA KENNEDY
- VIA LA MARMORA
- VIA DEL LAVORO
- VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
- VIA MORANDI
- VIA VIII MARZO
- VIA PALAZZO DAVIA
- VIA PALLADIO
- PIAZZA AUGUSTO POLA
- VIA I MAGGIO
- VIA RISORGIMENTO
- VIA ROSSINI
- VIA STATALE
- VIA TURATI
- VIA VERGA
- VIA DELLE DONNE numeri pari fino al n.c. 9 numeri dispari fino al n.c. 8/a

DOSSO

- VIA BANCHE
- VIA CARDUCCI
- VIA CARAVAGGIO
- VIA FALCONE
- VIA FAUSTO COPPI
- VIA GALLERANI
- PIAZZA GARIBALDI
- VIA ISONZO
- VIA DEI MILLE
- VIA MONTECASSINO
- VIA MONTEGRAPPA
- VIA TAZIO NUVOLARI
- VIA TRAMPOLINI

numeri pari fino al n.c. 14 numeri dispari fino al n.c. 13

- VIA RAMEDELLO
- VIA PUCCINI
- VIA STATALE
- VIA VERDI